

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00097 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 00171/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2024, proposto da Piera Martino, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Balsamo e Saverio Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- di Benedetta Cusumano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 1336 del 10/11/2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente il 14/11/2023, avente ad oggetto "Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, da assegnare ai Presidi Aziendali indetto con

Deliberazione C.S. n. 1134 del 24/09/2020 - Approvazione graduatoria di merito”;
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1134 del 24/09/2020 avente ad oggetto “Avviso pubblico in modalità telematica, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di operatore socio sanitario cat. Bs”.
- del provvedimento del 28.12.2023 prot. n. 159490 di conferma del punteggio di 0,1 attribuito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;

RITENUTO che, al sommario esame della fase cautelare, le questioni prospettate dalle parti richiedono l’approfondimento tipico della fase di merito, con particolare riferimento al bilanciamento tra il principio di autoresponsabilità del candidato nel redigere la domanda di partecipazione predisposta dalla P.A. e il principio secondo cui nell’ambito delle procedure comparative e di massa - laddove il candidato abbia allegato, entro il termine previsto dal bando, titoli il cui possesso non è contestato, omettendo, però, informazioni e dichiarazioni facilmente suscettibili di integrazione, o come nel caso di specie, inserendole in una casella errata della domanda standard di partecipazione - la Pubblica Amministrazione è comunque tenuta a un contegno collaborativo ispirato a buona fede e correttezza attivando il c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta di adozione di misure cautelari possa essere

favorevolmente apprezzata attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

RITENUTO, inoltre, che in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi;

RITENUTO che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va onerata parte ricorrente di integrare il contraddittorio entro dieci (10) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sulla piattaforma concorsi <https://asptrapani.selezionieconcorsi.it>. e sul sito web aziendale www.asptrapani.it, nell'area Bandi di Gara e Concorsi, entrambi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

RITENUTO di assegnare per il deposito in giudizio della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione dell'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni (30) trenta) il termine di cinque (5) giorni prima della udienza per la trattazione nel merito stabilita in dispositivo;

RITENUTO di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

RITENUTO, infine, che le spese della presente fase di giudizio vanno compensate in ragione dell'accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della fissazione

dell'udienza pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare ai soli fini della fissazione *ex art.* 55, comma 10, c.p.a., dell'udienza pubblica del 13 giugno 2024 per la trattazione nel merito del ricorso.

Ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami nelle forme e nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Giulia La Malfa, Referendario

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

IL SEGRETARIO

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA – PALERMO**

SUNTO RICORSO

per la **Sig.ra Martino Piera**, cod. fisc. MRTPRI67A62I291G,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Giuseppe Balsamo, cod. fisc. BLSGPP65C03E023P, e Saverio Lombardo,
cod. fisc. LMB SVR 75R09 C286M, pec
balsamogiuseppe@pec.ordineavvocatimarsala.it e
lombardosaverio@pec.ordineavvocatimarsala.it

CONTRO

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,

E NEI CONFRONTI

di Cusumano Benedetta, c.f. CSMBDT67D52C286H,

**PER L’ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE
DELL’EFFICACIA)**

- della delibera n. 1336 del 10/11/2023, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente il 14/11/2023, avente ad oggetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, da assegnare ai Presidi Aziendali indetto con Deliberazione C.S. n. 1134 del 24/09/2020 - Approvazione graduatoria di merito;
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1134 del 24/09/2020 avente ad oggetto *“Avviso pubblico in modalità telematica, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di operatore socio sanitario cat. Bs”*.

- del connesso e correlato successivo provvedimento del 28.12.2023 prot. n. 159490 di conferma del punteggio di 0,1 attribuito alla ricorrente, previa specificazione dei criteri di applicazione del punteggio adottati;
- di ogni altro atto presupposto c/o connesso.

*** **

MOTIVI

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, sotto i profili della violazione dei principi di soccorso istruttorio e di leale collaborazione; violazione e falsa applicazione del bando di concorso del DPR n. 220/2002 e del regolamento n. 5162 del 16.11.2011 dell'Asp di Trapani, sotto i profili della violazione dei principi di ragionevolezza e del favor participationis, e della ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

Come esposto in punto di fatto, deve innanzitutto rilevarsi l'illegittimità della delibera n. 1336 del 10/11/2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente il 14/11/2023, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria finale della selezione de qua, attribuendo all'odierna ricorrente un punteggio pari a 0,1 in ragione del solo curriculum formativo e professionale dichiarato (corso fad: formazione per il progetto TAT "Tamponi a tappeto, conseguito il 07.11.2020 e corso FAD "prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19, conseguito il 06.04.2020), omettendo la valutazione dei titoli di carriera indicati, perché inseriti in una casella non corretta, e del successivo provvedimento del 28.12.2023 prot. n. 159490 di conferma di tale punteggio.

Ora nel caso di specie, anche se la ricorrente non ha correttamente compilato la domanda, ha comunque reso una dichiarazione nell'ambito dello stesso modello di domanda, tale da consentire all'Amministrazione di valutare il titolo e/o comunque di attivare il c.d. soccorso istruttorio.

Sul punto va infatti osservato come: la finalità dei concorsi pubblici è quella di reclutare le persone maggiormente qualificate, agevolando la partecipazione dei concorrenti (*favor participationis*), evitando di introdurre rigide e formalistiche cause di esclusioni, ovvero cercando, ove possibile, di desumere i titoli medesimi alla luce di quanto indicato dai concorrenti (c.d. soccorso istruttorio); sicchè a fronte di dichiarazioni incomplete o non immediatamente intellegibili, l'Amministrazione ha l'obbligo di chiedere gli opportuni chiarimenti, ovvero di disporre il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 L. n. 241/1990. Infatti, sul punto la giurisprudenza ritiene che il ricorso al principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, è necessario per le finalità della procedura che, in quanto volta alla selezione dei migliori candidati non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione.

Il soccorso istruttorio, infatti, deve essere consentito tutte le volte in cui come nel caso di specie, si tratta di rettificare, regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, rappresentando l'errore del partecipante il presupposto per l'applicazione del soccorso istruttorio (cfr. TAR Sicilia, 31.01.2022 n. 255).

Peraltro, la giurisprudenza ha altresì chiarito, che nel caso di errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in

assenza del soccorso istruttorio (cfr. TAR Lombardia – Milano, 13.01.2016 n. 58).

Pertanto, in ossequio a tali principi del favor participationis e del soccorso istruttorio, nonché dei canoni di buona fede e proporzionalità, così come declinati dalla giurisprudenza amministrativa suindicata, la resistente Amministrazione aveva l'obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli di carriera indicati in narrativa, anziché ritenerli non valutabili ed escluderli perché indicati nel campo errato.

In particolare poi nella fattispecie, ai fini della corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli di carriera, va preliminarmente osservato sui criteri di valutazione dei titoli di carriera, in riferimento ai profili professionali della ricorrente e alla tipologia dei datori di lavoro, quanto appresso:

a) sui criteri di valutazione dei titoli di carriera.

il bando di concorso prevede che la valutazione dei titoli avvenga in funzione di quanto contenuto nel titolo II del DPR n. 220 del 2001 e del regolamento aziendale n. 5162 del 16.11.2011. La lettera A di detto regolamento aziendale n. 5162/2011 prevede *“I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni”*.

..... Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni 15;

..... “- i periodi di effettivo servizio prestato, presso le succitate Aziende, nel profilo professionale a concorso **o in qualifiche corrispondenti** sono valutati: **p. 1,20 per anno;**

- Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso – stesso ruolo **p. 0.60 per anno”;**

..... - I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal CCNL.

- Non sono valutabili i servizi prestati prima del conseguimento dell'abilitazione per l'accesso al pubblico impiego nel profilo corrispondente” (cfr. doc. 8)

b) sui profili professionali della ricorrente.

Tutti i servizi indicati tra i titoli di carriera indicati in narrativa sono stati svolti nel profilo di:

- “Ausiliaria Servizi Generali cat. A1” e “Ausiliaria Servizi Assistenziali cat. A1”, che in applicazione suppletiva dell'art. 12 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 (cfr doc. 9) **va considerato servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di concorso, valutabile, come detto sopra, con punti 0,60 per anno;**

- “Ausiliaria di assistenza anziani cat B1”, “Ausiliaria servizi tutelari cat B1”, che unitamente a quella oggetto di concorso di operatore socio-sanitario cat Bs, rientrano, sempre secondo quanto indicato dall'art 12 CCNL Funzioni Locali 2019/2021 (cfr doc. 9), nella macrocategoria B “Area degli operatori esperti”, **e pertanto va considerato come servizio**

reso in qualifiche corrispondenti al profilo professionale a concorso valutabile, come detto sopra, con un punteggio di 1,20.

c) sulla tipologia dei datori di lavoro.

I titoli di carriera indicati nella domanda di partecipazione e sopra indicati nella parte in fatto sono stati tutti resi presso i datori di lavoro seguenti:

1. Casa di Riposo “Maria Addolorata – Fondazione Maniscalco La Rosa” con sede in Santa Ninfa;
2. IPAB Opera Pia Boccone del Povero “Riggirello” con sede in Partanna;

Tutti e due i sopra indicati Istituti, come si evince dall’Elenco degli Enti Pubblici Vigilati ex art. 22 D. Lgs. n. 33 /2013 – Allegato 1 Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 (cfr. doc.10), pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia raggiungibile dal seguente indirizzo: https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_Infoedocumenti/PIR_traspvalmer/PIR_art22dl332013, hanno natura di IPAB, **e come tali vanno considerati Enti Pubblici non economici** (cfr. TAR Sicilia, 31.01.2022 n. 255, il quale in applicazione di Corte Cost. n. 161 del 27.06.2012, ha ritenuto le IPAB quali Enti pubblici non economici). **Ne deriva che i titoli di carriera in questione rientrano tutti nella categoria di servizio reso “presso le altre pubbliche amministrazioni” indicate alla lettera A) del regolamento aziendale n. 5162/2011 richiamato dal bando di concorso.**

*** **

Alla luce di quanto sopra, considerando i soli titoli di carriera successivi al 22.12.2008 di conseguimento dell’abilitazione per l’accesso al pubblico

impiego nel profilo corrispondente come previsto sempre dal citato regolamento n. 5162/2011, all'odierna ricorrente va attribuito un punteggio (per i titoli di carriera) pari a 5,55.

Sommando tale punteggio per i servizi prestati (5,55) con il punteggio riconosciuto di 0,1 di cui al curriculum formativo e professionale, si ottiene un punteggio complessivo di 5,65, con la conseguenziale corrispondente classificazione della ricorrente al n. 144 della graduatoria.

Santa Ninfa – Palermo, li 09/01/2024

Avv. Saverio Lombardo

Avv. Giuseppe Balsamo



SAVERIO
LOMBARDO
29.02.2024
12:18:44
GMT+01:00



BALSAMO
GIUSEPPE
29.02.2024
12:21:13
GMT+01:00

